



Commissione di Garanzia dell'Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali

Accordo nazionale 27 febbraio 2001 per la regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero nel settore del credito stipulato tra la Federcasse e le Organizzazioni Sindacali FABI, FIBA-CISL, FISAC-CGIL, UIL C.A., valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia con deliberazione n. 01/37 del 10.05.2001 e pubblicato in G.U. n. 220 del 21.09.2001 – supplemento ord. n. 233.

Il 27 febbraio 2001 in Roma

tra

- la FEDERCASSE - Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali ed Artigiane;

e

- la Federazione Autonoma Bancari Italiani (Fabi);
- la Federazione Italiana Bancari e Assicurativi (Fiba-CisI);
- la Federazione Italiana Sindacale Assicurazioni Credito (Fisac-Cgil);
- la Uil Credito e Assicurazioni (Uil C.A.);

premessi che:

- in sostituzione dell'accordo 7 aprile 1993, le Parti intendono dare attuazione con il presente accordo alla legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, che ha la finalità di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con la tutela dei diritti della persona costituzionalmente garantiti di cui all'art. 1, primo comma, della legge stessa;
- l'art. 1, secondo comma, lett. c) di detta legge, include tra i servizi pubblici essenziali i servizi di erogazione effettuati anche a mezzo del servizio bancario, per quanto concerne l'assistenza e la previdenza sociale, nonché gli emolumenti retributivi o comunque quanto economicamente necessario al soddisfacimento delle necessità della vita attinenti a diritti della persona costituzionalmente garantiti;
- le Parti intendono concordare - sentite le Associazioni degli utenti riconosciute ai sensi della l. 30 luglio 1998, n. 281 - quanto previsto all'art. 2, secondo comma, della stessa legge;

- quanto previsto dal presente accordo deve essere osservato, oltre che nei confronti delle aziende esercenti il servizio bancario di erogazione di emolumenti retributivi e di quanto economicamente necessario al soddisfacimento delle necessità della vita attinenti ai diritti della persona costituzionalmente garantiti, anche nelle imprese che applicano i contratti collettivi nazionali di categoria che svolgono attività strumentali (centri di elaborazione dati, centri servizi e Internet).

si è convenuto quanto segue:

Art. 1

La premessa costituisce parte integrante dell'accordo.

Art. 2

In tema di procedure di raffreddamento le Parti confermano le norme tempo per tempo previste dai contratti nazionali di categoria (a titolo esemplificativo le procedure in caso di rinnovo del contratto nazionale, di tensioni occupazionali, di rilevanti riorganizzazioni e/o ristrutturazioni ivi comprese le fusioni, di confronto a livello di sistema, di contrattazione integrativa di 2° livello).

Art.3

Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie si impegnano a non proclamare scioperi nella giornata di mercoledì, ovvero - se festiva - nel giorno lavorativo immediatamente successivo. Tale impegno comprende anche la giornata lavorativa precedente, limitatamente ai turni di lavoro dei centri servizi e dei servizi informatici e Internet che si effettuano dopo le 17.00 e comunque all'ultimo turno di lavoro dei medesimi; detto impegno si intende comunque limitato a 24 ore consecutive.

Le medesime Organizzazioni sindacali dei lavoratori, fermo quanto sopra, si impegnano, altresì, a non proclamare scioperi che superino le 48 ore consecutive, in particolare in prossimità delle festività, e comunque tali da determinare la sospensione dei servizi per più di 4 giorni consecutivi.¹ Detta

¹ V. sul punto la delibera interpretativa n. 01/60 del 31 maggio 2001, con la quale la Commissione ha recepito la prassi sindacale di proclamare scioperi nella forma del "pacchetto" complessivo di ore da effettuarsi in un determinato arco di tempo sulla base della considerazione che, nel caso del servizio bancario (diversamente da quanto avviene in altri servizi), la concentrazione dell'azione di sciopero in un breve arco temporale non realizza una miglior tutela dei diritti degli utenti, che possono essere invece meglio soddisfatti ove lo sciopero non determini il blocco del servizio per intere giornate. Nel settore bancario, - precisa la Commissione - il divieto di proclamazioni plurime si attegga in maniera del tutto peculiare e ciò in ragione della distinzione concettuale, presente nell'accordo secondo l'intenzione delle parti, tra *sciopero*, inteso come singola astensione collettiva dal lavoro, e *azione di sciopero*, intesa come unica azione che può comprendere più astensioni collettive a condizione che presenti carattere di omogeneità (per soggetto proclamante, motivazione e livello territoriale) e sia riconducibile ad un'unica vertenza. Il limite delle 48 ore e dei 4 giorni consecutivi vale solo per lo *sciopero* e non anche per l'*azione di sciopero*, si riferisce, cioè, a ciascuna astensione collettiva nell'ambito di un'azione di sciopero che può interessare più giornate lavorative. Tuttavia, al fine di evitare di incorrere nella violazione del divieto di proclamazioni plurime, secondo la Commissione, è in ogni caso necessario:

(a) che nella proclamazione di una azione di sciopero (consistente in un pacchetto di ore di astensione) siano predeterminati:

- il numero complessivo delle ore di astensione dal lavoro previste;

regola va osservata anche nel caso di proclamazioni da parte di Organizzazioni sindacali dei lavoratori diverse, al fine di evitare che, per effetto di scioperi proclamati in successione da soggetti sindacali diversi e che incidono sullo stesso servizio finale o sullo stesso bacino di utenza, sia oggettivamente compromessa la continuità dei servizi.

La Federcasse prende atto degli impegni di cui al presente articolo.

Art. 4

E' fatto obbligo alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori che intendono proclamare uno sciopero di esperire preventivamente un tentativo di conciliazione, avanzando apposita richiesta:

- al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, qualora si tratti di vertenze collettive nazionali di settore. Copia della comunicazione della richiesta delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori deve contemporaneamente essere trasmessa per conoscenza alla Federcasse.
- alla Commissione nazionale, composta da rappresentanti di Federcasse e delle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori che intendono proclamare lo sciopero, qualora si tratti di vertenze collettive riguardanti Aziende ed Organismi direttamente aderenti a Federcasse;
- alla Commissione locale, composta da rappresentanti della Federazione locale e delle Organizzazioni sindacali locali dei lavoratori, qualora si tratti di vertenze collettive riguardanti Aziende ed Organismi aderenti alla Federazione locale.

Il tentativo di conciliazione di cui al presente articolo deve esaurirsi nei cinque giorni lavorativi successivi alla comunicazione della richiesta delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori. L'obbligo di esperire il tentativo di

- le ore in cui saranno effettuate le astensioni dal lavoro e le giornate lavorative interessate da tali astensioni;

(b) che siano rispettate le "franchigie" previste dall'accordo (giornata del mercoledì e giorno successivo a quattro giorni consecutivi di sospensione del servizio inclusivi del sabato e della domenica);

(c) che nell'ambito di una singola azione di sciopero, ogni astensione dal lavoro non ecceda comunque la durata di 48 ore consecutive;

(d) che l'arco temporale nel quale è distribuito il "pacchetto di ore" di astensione dal lavoro che costituisce la singola azione di sciopero sia contenuto al massimo entro i 28 giorni (intervallati dalle previste "franchigie") che intercorrono tra la data di inizio dell'azione di sciopero (dopo l'esaurimento della procedura conciliativa e decorso il preavviso di dieci giorni) e l'avvio di una nuova procedura conciliativa (per cui è fissato nell'accordo il limite di 45 giorni dopo l'avvio della precedente procedura "*la durata di un'azione di sciopero inerente ciascuna proclamazione, avrà quale termine massimo 45 giorni di calendario, ivi comprese le procedure di conciliazione e di preavviso*").

Sotto il profilo della rilevanza della buona fede dell'Organizzazione sindacale proclamante in relazione alla tassatività delle regole relative alla franchigia, cfr. delibere n. 01/159 del 20 dicembre 2001 e 02/93 del 16 maggio 2002. Con esse la Commissione, pur sostenendo con fermezza la necessità di garantire nell'arco di sette giorni lavorativi almeno due giornate di servizio bancario pieno anche nell'ipotesi in cui sia assicurata in alcune filiali l'apertura del sabato, ha attribuito rilievo alla buona fede delle strutture sindacali proclamanti ritenendo l'errore scusabile o per esservi verificati i fatti in fase di prima applicazione dell'accordo o per aver ritenuto le OO.SS. di poter tenere distinte le azioni di sciopero riguardanti l'attività di sportello da quelle non collegate alla prestazione del servizio all'utenza.

conciliazione si ritiene comunque adempiuto qualora l'incontro conciliativo delle Parti non sia intervenuto nei cinque giorni lavorativi successivi alla richiesta delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Art. 5

I soggetti che promuovono lo sciopero devono dare preavviso per iscritto all'Azienda e all'apposito Ufficio costituito presso l'Autorità competente ad adottare l'ordinanza di cui all'art.8, della l. n. 146 del 1990, che ne cura l'immediata trasmissione alla Commissione di Garanzia, almeno 10 giorni prima, dando notizia dell'esperimento con esito negativo del tentativo di conciliazione di cui all'articolo che precede e precisando la data e la durata (con indicazione dell'inizio e del termine) dello stesso, le modalità di attuazione, nonché le motivazioni dell'astensione collettiva dal lavoro, onde consentire alle Aziende interessate di predisporre le misure previste dalla legge.²

Nel caso di sciopero nazionale della categoria proclamato - in relazione, o meno, a scioperi nazionali interconfederali - dalle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente accordo e indetto con modalità non suscettibili di ulteriore gestione o articolazione a livello locale, le Organizzazioni sindacali dei lavoratori medesime si impegnano ad assolvere l'obbligo del preavviso - in alternativa alle modalità di cui al primo comma - tramite comunicazione delle predette Segreterie nazionali (contenente tutte le indicazioni di cui al primo comma stesso) agli organi nazionali di informazione (Agenzie di stampa di primaria importanza, televisione, radio, almeno 5 quotidiani a diffusione nazionale). Affinché detti organi diramino la notizia almeno 10 giorni prima dello sciopero, la comunicazione sarà inoltrata agli stessi via fax non oltre le ore 17.00 del giorno antecedente il periodo di preavviso indicato al primo comma del presente articolo. Copia delle comunicazioni suindicate verrà contemporaneamente fatta pervenire per conoscenza a Federcasse.

Federcasse prende atto dell'impegno di cui sopra.

² Sul contenuto degli atti di proclamazione v. delibera di orientamento della Commissione del 12 febbraio 2003. Cfr. anche la delibera n.03/32 del 13 febbraio 2003, in tema di scioperi spontanei. Si segnala, inoltre, che, con note del 12 settembre 2003 e 1° marzo 2004, è stata segnalata, a tutte le confederazioni sindacali e alle organizzazioni sindacali di categoria, la necessità che tutte le comunicazioni inviate alla Commissione rechino in calce la firma di almeno un responsabile delle organizzazioni sindacali interessate. Cfr., infine, la delibera del 1° aprile 2004, in tema di applicazione della legge n.146/1990 e succ.modd. in caso di assemblea, con la quale la Commissione ha deliberato che: *“l’assemblea in orario di lavoro, pur se incidente su servizi pubblici essenziali, non è assoggettata alla disciplina di cui alla legge n.146/1990 e succ.modd., laddove sia convocata e si svolga secondo quanto previsto dall’art.20 della legge n.300/1970... e dalla contrattazione collettiva, a condizione che la disciplina contrattuale garantisca l’erogazione dei servizi minimi; ogni assemblea che – pur convocata ai sensi dell’art.20 della legge n.300/1970 – si svolga con modalità differenti rispetto a quelle previste dalla contrattazione collettiva, ivi compresa la mancata assicurazione dei servizi minimi, sarà considerata astensione dal lavoro soggetta alla disciplina della legge n.146/1990 e succ.modd., laddove incidente su servizi pubblici essenziali”*.

Art. 6

Le Parti si danno atto che non costituisce forma sleale di azione sindacale la revoca spontanea di uno sciopero intervenuta prima che sia stata data informazione all'utenza e cioè almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero medesimo, salvo che sia intervenuto un accordo tra le Parti, ovvero vi sia stata una richiesta da parte della Commissione di Garanzia, o dell'Autorità competente ad emanare l'ordinanza di cui all'art.8 della l.n.146 del 1990. Tale revoca deve essere effettuata nelle stesse forme con cui è stato preavvisato lo sciopero.³

Art. 7

I lavoratori che si astengono dal lavoro in relazione ad uno sciopero proclamato in violazione delle norme di cui al presente accordo, sono soggetti a sanzioni disciplinari oggettivamente e soggettivamente proporzionate alla gravità dell'infrazione - ai sensi delle norme di legge e contrattuali (ivi compresa la multa), con esclusione delle misure estintive del rapporto, I provvedimenti disciplinari applicati nei confronti di coloro che si astengono dal lavoro in relazione ad uno sciopero proclamato senza regolare preavviso o senza indicazione della sua durata e/o modalità di attuazione o delle relative motivazioni, non costituiscono precedente, ai fini della recidiva, agli effetti di eventuali sanzioni disciplinari per infrazioni diverse da quelle previste dall'art. 4, 1° comma della l. n. 146 del 1990.⁴

Art. 8

Le norme del presente accordo si applicano anche nei casi di sciopero del lavoro straordinario, in stretto collegamento con le delibere e gli orientamenti della Commissione di Garanzia⁵.

³ Sotto il profilo della equiparazione della sospensione o del differimento dello sciopero alla revoca, v. delibera n. 03/40 del 6 giugno 2003. V. anche la delibera n.03/45 del 12 marzo 2003, con la quale la Commissione ha deliberato che: *“i soggetti interessati che intendano adeguarsi all’indicazione immediata ex art.13, comma, 1, lett. d), legge n.146/1990 e succ. modd. devono revocare lo sciopero, oggetto di indicazione immediata, entro 5 giorni dalla data di ricevimento di tale indicazione; la mancata revoca dello sciopero entro tale lasso temporale impedisce di considerare la revoca successivamente intervenuta come revoca effettuata su richiesta della Commissione”*.

⁴ In tema di procedimenti disciplinari nei confronti dei singoli lavoratori ai sensi dell’art. 4, comma 1, L. n. 146/1990 e successive modificazioni, v. delibera di indirizzo n. 04/292 del 22 aprile 2004.

⁵ Tale norma è stata esplicitata dalla Commissione nella delibera n. 01/60 del 31 maggio 2001: *“Ove l’organizzazione sindacale adotti come forma di azione di sciopero l’astensione dal lavoro straordinario, dovrà rispettare oltre alla regola dell’esperienza preventivo delle procedure di conciliazione, le regole del preavviso, della predeterminazione della durata, nonché delle “franchigie” previste dall’accordo. Secondo il consolidato orientamento interpretativo della Commissione, le regole relative alla durata massima dell’azione di sciopero non si applicano all’astensione dallo straordinario, la cui durata non può essere tuttavia tanto abnorme da determinare condizioni di disservizio tali da recare grave pregiudizio ai diritti degli utenti tutelati dalla legge”*.

Tuttavia, nel caso di un’astensione dal lavoro straordinario riguardante personale addetto al centro contabile della Direzione centrale della Cassa di Risparmio di Venezia, la Commissione ha ritenuto di non procedere ad una valutazione negativa non coinvolgendo l’azione di sciopero attività di sportello (delibera n. 02/177 del 5 settembre 2002).

Art. 9

Le eventuali questioni concernenti l'interpretazione e l'applicazione delle norme del presente accordo saranno congiuntamente esaminate dalle Parti, su iniziativa di una di esse, per un tentativo di amichevole definizione.

Art.10

Il presente accordo, attuativo della l. n. 146 del 1990, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, sostituisce a tutti gli effetti l'accordo in premessa, ha carattere sperimentale e sarà sottoposto a verifica su richiesta di una delle Parti stipulanti dopo due anni di vigenza dell'accordo medesimo.

Per quant'altro non disciplinato dalla presente intesa vale quanto previsto dalla menzionata legge.

Chiarimento a verbale

Le Parti si danno atto che la procedura per l'esperimento della fase di verifica sulla conformità delle richieste sindacali ai demandi stabiliti dal Cap. VII, lett. C punto 1, del contratto collettivo nazionale di lavoro del 7 dicembre 2000, durerà - nell'ambito dei tre mesi di cui all'art. 113, 3° alinea, del ccnl 20 febbraio 1997 - un massimo di 30 giorni (fino a 15 giorni per la fase locale e fino a 15 giorni per la fase nazionale).

Detta procedura verrà riportata nel testo definitivo del contratto collettivo nazionale di lavoro 7 dicembre 2000.

DICHIARAZIONE DELLE OO.SS. IN CALCE ALL'ACCORDO DEL 27 FEBBRAIO 2001

Le OO.SS. stipulanti, ad ulteriore chiarimento ed in osservanza delle previsioni di legge, dichiarano che la durata di un'azione di sciopero inerente ciascuna proclamazione, avrà quale termine massimo 45 giorni di calendario, ivi

In tema di sciopero dello straordinario, v. anche delibera n. 02/35 del 21 febbraio 2002, con la quale la Commissione, rispondendo ad una richiesta di parere formulata dall'ABI e sviluppando il concetto già espresso nella delibera n. 01/60 sopra citata, ha chiarito che: a) due o più astensioni dallo straordinario intervallate da una interruzione coincidente con il preavviso di dieci giorni sono da considerarsi, dal punto di vista formale, distinte azioni di sciopero, ognuna delle quali *“deve essere contenuta entro un limite di tempo accettabile e non abnorme, quale ad esempio i 30 giorni, tenuto conto che il rispetto delle regole vigenti nel settore in materia di prestazioni indispensabili (la garanzia delle cosiddette franchigie) impone anche nel caso dell'astensione dallo straordinario di limitare tale astensione a tre giorni su cinque lavorativi la settimana; b) il limite dei 45 giorni oltre il quale è prevista la reiterazione delle procedure di conciliazione (v. dichiarazione in calce all'accordo: “la durata di un'azione di sciopero inerente ciascuna proclamazione, avrà quale termine massimo 45 giorni di calendario, ivi comprese le procedure di conciliazione e di preavviso (omissis). Oltre tale termine occorrerà riattivare le procedure di conciliazione”)* non trova applicazione nel caso di astensione dal lavoro straordinario, la cui durata può eccedere i 28 giorni previsti, in caso di astensione normale dal lavoro, dalla delibera interpretativa n. 01/60 del 31 maggio 2001. Più in generale, sull'astensione dal lavoro straordinario, delibera n.03/130 dell'11 settembre 2003, con la quale la Commissione ha formulato orientamenti di carattere generale.

comprese la procedura di conciliazione e di preavviso⁶. In tale ambito temporale, la proclamazione di sciopero dovrà ovviamente rispettare le previsioni di cui all'art. 3 dell'accordo stipulato con Federcasse il 27 febbraio 2001.

Oltre tale termine occorrerà riattivare le procedure di conciliazione (v. schema seguente).

Esempio della possibilità limite

Mese di febbraio 2001

1 °	Avvio procedura di conciliazione
8	Termine procedura
9	Proclamazione dello sciopero
20	Sciopero
21	Moratoria
22	Sciopero
23	Sciopero
26	Moratoria
27	Sciopero
28	Moratoria

Mese di marzo 2001

1°	Sciopero
2	Sciopero
5	Moratoria
6	Sciopero
7	Moratoria
8	Sciopero
9	Sciopero
12	Moratoria
13	Sciopero
14	Moratoria
15	Sciopero
16	Sciopero
19	Riavvio procedura di conciliazione

32 giorni lavorativi 12 giorni possibili per lo sciopero 20 giorni di conciliazione preavviso e moratoria.

⁶ V. nota 1

**COMMISSIONE DI GARANZIA
DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI**

Deliberazione: 01/37 Federcasse - Fabi, Fiba/Cisl, Fisa/Cgil, Uil c.a (proc. 10112)
(Seduta del 10.5.2001)

LA COMMISSIONE

nel procedimento n. 10112, su proposta della Prof. Ballestrero, ha assunto, all'unanimità, la seguente delibera

PREMESSO

1 – che, con nota 27 febbraio 2001, la Federcasse ha trasmesso l'accordo per la regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero nel settore del credito, in attuazione della legge 11 aprile 2000, modificativa ed integrativa della l. 12 giugno 1990, n. 146, stipulato in data 27 febbraio 2001 con le organizzazioni sindacali Fabi, Fiba/Cisl, Fisa/Cgil, Uil c.a.;

2 - che il testo dell'accordo, nella parte relativa alle prestazioni indispensabili, è del tutto coincidente con l'Accordo sottoscritto in data 23 gennaio 2001 dall'ABI e da tutte le organizzazioni sindacali presenti, già valutato idoneo dalla Commissione con delibera 22 febbraio 2001;

3 - che le procedure di raffreddamento e conciliazione sono strutturate in modo analogo a quelle previste dall'Accordo sottoscritto in data 23 gennaio 2001 dall'Abi e da tutte le organizzazioni sindacali presenti, già valutato idoneo dalla Commissione con delibera 22 febbraio 2001;

CONSIDERATO

1 - che sull'Accordo Abi sopra richiamato la Commissione aveva acquisito il parere degli utenti e che, conseguentemente, stante la perfetta identità dei testi degli accordi, stipulati a pochi mesi di distanza di tempo l'uno dall'altro, ha ritenuto inutile procedere ad una nuova consultazione delle medesime organizzazioni;

2 – che per la valutazione delle clausole dell'accordo si può senz'altro rinviare alla delibera della Commissione del 22 febbraio 2001 con la quale l'Accordo Abi è stato valutato idoneo

VALUTA IDONEO

l'accordo in tutte le sue parti;

DISPONE

la trasmissione della seguente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro del Lavoro, al Ministro del Tesoro, all'ABI, alla Federcasse, alle Organizzazioni sindacali firmatarie.

DISPONE INOLTRE

la pubblicazione dell'accordo 27 febbraio 2001 e degli estremi della presente delibera sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.